

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 356/92 del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi** 1

Regolamento (CEE) n. 357/92 della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3

Regolamento (CEE) n. 358/92 della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6

Regolamento (CEE) n. 359/92 della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 8

Regolamento (CEE) n. 360/92 della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 11

Regolamento (CEE) n. 361/92 della Commissione, del 13 febbraio 1992, che autorizza l'organismo di intervento italiano a vendere mediante gara 100 000 t di risone da esportare sotto forma di riso lavorato nelle Repubbliche sorte dallo scioglimento dell'Unione Sovietica 13
- ★ **Regolamento (CEE) n. 362/92 della Commissione, del 14 febbraio 1992, che deroga, per la campagna 1992/1993, al regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per la data limite di conclusione dei contratti preliminari** 15

Regolamento (CEE) n. 363/92 della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la sessantaduesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 16

Regolamento (CEE) n. 364/92 della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 18

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 365/92 della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre del 1992, recante deroga, per questo trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80, nonché abrogazione del regolamento (CEE) n. 3702/91	25
Regolamento (CEE) n. 366/92 della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	28
Regolamento (CEE) n. 367/92 della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	31
Regolamento (CEE) n. 368/92 della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	34

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

92/98/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la decisione 90/218/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST)	41
--	----

Commissione

92/99/CEE :

* Decisione della Commissione, del 22 gennaio 1992, che modifica la decisione 86/473/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità	42
---	----

92/100/CEE :

* Decisione della Commissione, del 22 gennaio 1992, che modifica la decisione 87/131/CEE relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi	44
--	----

92/101/CEE :

* Decisione della Commissione, del 28 gennaio 1992, che stabilisce il periodo dell'anno durante il quale la Spagna può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina	46
--	----

92/102/CEE :

* Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1992, recante approvazione del piano relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Francia	47
---	----

92/103/CEE :

* Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1992, recante terza modifica della decisione 80/775/CEE, che fissa le modalità del controllo cui è subordinata la qualifica « ufficialmente indenne da brucellosi » degli allevamenti bovini in alcune regioni della Repubblica federale di Germania	48
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 356/92 DEL CONSIGLIO**del 10 febbraio 1992****che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato del regolamento n. 136/66/CEE contiene le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva;

considerando che dall'esperienza acquisita è emerso che le definizioni degli oli vergini creano problemi in ordine alla verifica delle caratteristiche organolettiche di questi prodotti e non corrispondono esattamente ai criteri di valutazione organolettica definiti nel quadro della metodologia adottata dal Consiglio oleicolo internazionale e di recente accolta nella normativa comunitaria sulle caratteristiche degli oli d'oliva e di sansa d'oliva nonché sui relativi metodi di analisi;

considerando inoltre che, per gli oli vergini e per gli altri tipi di oli di cui all'allegato in questione, le definizioni devono tener conto dell'insieme delle caratteristiche previste per ciascuno di tali prodotti dalla normativa comunitaria summenzionata;

considerando che è quindi necessario adattare in conformità tutte le definizioni figuranti nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 136/66/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

ALLEGATO

ALLEGATO

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 35**1. Oli di oliva vergini :**

Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni che seguono :

a) olio extra vergine di oliva :

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 6,5, la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria ;

b) olio di oliva vergine (il termine "fino" può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso) :

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 5,5, la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria ;

c) olio di oliva vergine corrente :

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 3,5, la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 3,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria ;

d) olio di oliva vergine lampante :

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è inferiore a 3,5 e/o la cui acidità espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2. Olio di oliva raffinato :

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3. Olio di oliva :

Olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4. Olio di sansa di oliva greggio :

Olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5. Olio di sansa di oliva raffinato :

Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6. Olio di sansa di oliva :

Olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. »

REGOLAMENTO (CEE) N. 357/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1992

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole
e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone che un prelievo deve essere riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) di tale regolamento, e che per ogni prodotto tale prelievo è pari alla differenza tra il suo prezzo d'entrata e il suo prezzo cif;

considerando che i prezzi d'entrata dei cereali, delle farine di frumento e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati, per la campagna 1991/1992, dai regolamenti (CEE) n. 2734/75⁽⁵⁾, (CEE) n. 1704/91⁽⁶⁾, (CEE) n. 1706/91 del Consiglio⁽⁷⁾ e dal regolamento (CEE) n. 1824/91 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di calcolare i prezzi cif utilizzati per determinare i prelievi, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹⁰⁾, ed in particolare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative dell'effettiva tendenza di tale mercato, tenuto conto, in particolare, della necessità di evitare brusche variazioni suscettibili di provocare perturbazioni anormali sul

mercato comunitario, nonché della qualità della merce offerta sia che quest'ultima corrisponda alla qualità tipo definita dai regolamenti (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87⁽¹²⁾, e (CEE) n. 2734/75, sia che occorra effettuare gli adattamenti necessari applicando i coefficienti d'equivalenza previsti dal regolamento n. 158/67/CEE della Commissione⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2644/91⁽¹⁴⁾, e dal regolamento n. 159/67/CEE della Commissione⁽¹⁵⁾;

considerando che il prezzo cif è calcolato, in base agli elementi summenzionati, per il porto di Rotterdam, mentre le offerte presentate per altri porti sono modificate tenendo conto delle correzioni rese necessarie dalle differenze delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽¹⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽¹⁷⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁸⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 41.

⁽⁹⁾ GU n. L 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.

⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 128 del 27. 6. 1967, pag. 2536/67.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 23.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 128 del 27. 6. 1967, pag. 2542/67.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 febbraio 1992;

considerando che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi

sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽¹⁾;

considerando che dall'applicazione del complesso delle disposizioni summenzionate risulta che i prelievi devono essere fissati in conformità dell'allegato al presente regolamento; che tali prelievi sono modificati soltanto qualora la variazione degli elementi del calcolo porti ad un aumento o ad una diminuzione pari ad almeno 0,73 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	130,44 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	130,44 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	166,78 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	166,78 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	150,95
1001 90 99	150,95
1002 00 00	163,88 ⁽⁶⁾
1003 00 10	144,17
1003 00 90	144,17
1004 00 10	129,74
1004 00 90	129,74
1005 10 90	130,44 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	130,44 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	139,59 ⁽⁴⁾
1008 10 00	56,90
1008 20 00	127,77 ⁽⁴⁾
1008 30 00	67,78 ⁽⁷⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	67,78
1101 00 00	224,33 ⁽⁸⁾
1102 10 00	242,44 ⁽⁸⁾
1103 11 10	271,95 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	241,10 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 358/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1992

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 febbraio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	0	0	2,39
0712 90 19	0	0	0	2,39
1001 10 10	0	0	0	2,23
1001 10 90	0	0	0	2,23
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	2,39
1005 90 00	0	0	0	2,39
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	2	3	4	5	6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 359/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione, del 15 gennaio 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 dispone che un prelievo debba essere riscosso all'importazione di risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, di riso lavorato o di rotture di riso; che per il riso semigreggio o lavorato e per le rotture di riso tale prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif; che per il risone e il riso semilavorato il prelievo deve essere derivato da quello applicabile rispettivamente al riso semigreggio e al riso lavorato corrispondente;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati per la campagna 1991/1992 dal regolamento (CEE) n. 2149/91 della Commissione ⁽⁴⁾;considerando che per il calcolo dei prezzi cif la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttori ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 ⁽⁶⁾, in particolare le più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale sufficientemente rappresentative della tendenza effettiva di tale mercato, tenuto conto fra l'altro della necessità di evitare brusche variazioni atte a provocare perturbazioni anormali sul mercato della Comunità, nonché della qualità delle merci offerte,sia che questa corrisponda alla qualità tipo determinata nel regolamento (CEE) n. 1423/76 del Consiglio ⁽⁷⁾, sia che occorra effettuare i necessari adattamenti applicando gli importi correttori previsti dal regolamento (CEE) n. 1613/71;considerando altresì che per il riso semigreggio a grani tondi e a grani lunghi nonché per il riso lavorato a grani tondi e a grani lunghi il prezzo cif è calcolato sulla base dei corsi o dei prezzi del mercato mondiale relativi, per ciascun tipo di riso, ai prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1613/71; che tale calcolo deve essere effettuato applicando all'occorrenza le conversioni risultanti dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti delle varie fasi di trasformazione del riso ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88;

considerando che all'atto delle anzidette conversioni la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte di riso contengono una percentuale di rotture superiore a quella tollerata nella qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 1423/76 e deve adattare in tal caso le offerte conformemente al valore del chilogrammo di rotture fissato dal regolamento n. 467/67/CEE; che tale adattamento non viene tuttavia effettuato quando i prezzi del riso semigreggio e quelli del riso semilavorato considerati sono inferiori agli importi previsti dall'articolo 4, ultimo comma del regolamento n. 467/67/CEE;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1613/71, la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte sono espresse in « costo e nolo » ovvero riguardano un prodotto in sacchi e deve adattare in tal caso tali offerte applicando i tassi o gli importi stabiliti nello stesso regolamento, affinché l'offerta sia comparabile a un'offerta espressa cif o riguardante un prodotto sfuso;

considerando che il prezzo cif è calcolato per Rotterdam sulla base degli elementi sopra menzionati, fermo restando che le offerte effettuate per altri porti sono corrette in funzione delle differenze nelle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il prezzo cif può essere calcolato prendendo in considerazione le offerte a termine per il mese successivo ovvero può essere mantenuto immutato per un periodo limitato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1613/71;

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 23. 7. 1991, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 20.⁽⁸⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, il prelievo applicabile nei loro confronti deve essere diminuito di un importo fisso e di un importo corrispondente al 50 % del prelievo applicabile nei confronti dei paesi terzi; che per il riso lavorato e il riso semilavorato il prelievo deve inoltre formare oggetto di una diminuzione supplementare in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽²⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che, a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi i importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1423/76 ha fissato le qualità tipo del riso e delle rotture di riso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio⁽⁵⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91⁽⁶⁾, ha istituito un regime speciale per l'importazione di determinati quantitativi di riso Basmati nella Comunità; che il regime prevede in particolare la fissazione di un prelievo pari al 75 % del prelievo calcolato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che tuttavia tale prelievo non può essere inferiore alla diffe-

renza tra il prezzo del riso Basmati franco frontiera e il prezzo di entrata delle varietà di riso a grani lunghi;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio⁽⁷⁾ e (CEE) n. 862/91 della Commissione⁽⁸⁾ hanno definito il regime applicabile alle importazioni di riso originario del Bangladesh;

considerando che i prelievi sono fissati una volta alla settimana e modificati nell'intervallo per tener conto delle variazioni dei prezzi d'entrata o degli elementi di determinazione dei prezzi cif; che per il riso semigreggio, il riso lavorato e le rotture di riso i prelievi vengono modificati soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta un aumento o una diminuzione dell'importo vigente di almeno 1,21 ECU/t;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹⁰⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle anzidette disposizioni risulta che i prelievi devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°)	ACP Bangladesh (°) (°) (°)	Paesi terzi (escluso ACP) (°)
1006 10 21	—	154,97	317,14
1006 10 23	220,47	143,38	293,96
1006 10 25	220,47	143,38	293,96
1006 10 27	220,47	143,38	293,96
1006 10 92	—	154,97	317,14
1006 10 94	220,47	143,38	293,96
1006 10 96	220,47	143,38	293,96
1006 10 98	220,47	143,38	293,96
1006 20 11	—	194,61	396,43
1006 20 13	275,59	180,12	367,45
1006 20 15	275,59	180,12	367,45
1006 20 17	275,59	180,12	367,45
1006 20 92	—	194,61	396,43
1006 20 94	275,59	180,12	367,45
1006 20 96	275,59	180,12	367,45
1006 20 98	275,59	180,12	367,45
1006 30 21	—	241,14	506,14 (°)
1006 30 23	441,68 (°)	282,56	588,90 (°)
1006 30 25	441,68 (°)	282,56	588,90 (°)
1006 30 27	441,68 (°)	282,56	588,90 (°)
1006 30 42	—	241,14	506,14 (°)
1006 30 44	441,68 (°)	282,56	588,90 (°)
1006 30 46	441,68 (°)	282,56	588,90 (°)
1006 30 48	441,68 (°)	282,56	588,90 (°)
1006 30 61	—	257,17	539,04 (°)
1006 30 63	473,48 (°)	303,90	631,31 (°)
1006 30 65	473,48 (°)	303,30	631,31 (°)
1006 30 67	473,48 (°)	303,30	631,31 (°)
1006 30 92	—	257,17	539,04 (°)
1006 30 94	473,48 (°)	303,30	631,31 (°)
1006 30 96	473,48 (°)	303,30	631,31 (°)
1006 30 98	473,48 (°)	303,30	631,31 (°)
1006 40 00	—	65,14	136,28

(°) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(°) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(°) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

(°) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 360/92 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2591/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 300/92⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 32 dell'8. 2. 1992, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 361/92 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1992

che autorizza l'organismo di intervento italiano a vendere mediante gara 100 000 t di risone da esportare sotto forma di riso lavorato nelle Repubbliche sorte dallo scioglimento dell'Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1424/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/91⁽⁴⁾, la vendita del riso detenuto dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione⁽⁵⁾ stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone in possesso degli organismi d'intervento;

considerando che il 30 gennaio 1992 l'Italia ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di vendere, per l'esportazione nelle Repubbliche sorte dallo scioglimento dell'Unione Sovietica, sotto forma di riso lavorato, un quantitativo di 100 000 t di risone detenuto dall'organismo d'intervento italiano; che tale domanda può essere accolta;

considerando che è opportuno precisare il quantitativo di riso lavorato da esportare ottenuto dal risone posto in lavorazione;

considerando che l'Italia prevede tutte le misure complementari, compatibili con le disposizioni vigenti, per garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista nonché l'informazione della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano è autorizzato ad indire una gara per la vendita sul mercato comunitario di 80 000 t di risone a grani tondi e di 20 000 t di risone a grani medi e lunghi A, in suo possesso.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1991, pag. 15.

1. La gara è aperta dal 27 febbraio al 31 marzo 1992.

2. Il risone aggiudicato deve essere trasformato in riso lavorato atto al consumo umano e deve essere esportato a destinazione delle Repubbliche sorte dallo scioglimento dell'Unione Sovietica.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- da una domanda di titolo di esportazione di riso lavorato, alla rinfusa e/o in imballaggi di peso superiore a 5 kg, di cui al codice NC 1006 30 92, 1006 30 94 e 1006 30 96, cui deve essere allegata una domanda di fissazione anticipata della restituzione per lo stesso prodotto;
- dalla prova che l'offerente ha costituito la cauzione prevista all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 75/91;
- dall'impegno scritto dell'offerente di costituire, al più tardi in sede di pagamento delle merci, la cauzione prevista dall'articolo 17, quinto comma del regolamento (CEE) n. 75/91.

Articolo 3

Il prezzo minimo di vendita è di 235,86 ECU/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁶⁾, i titoli di esportazione rilasciati si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta ai fini della determinazione del loro periodo di validità.

2. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara recano, nella casella 22, la seguente indicazione:

«Gara bandita dal regolamento (CEE) n. 361/92 — Offerta del ...».

Articolo 5

Per la determinazione del quantitativo di riso lavorato da esportare, al quantitativo di risone aggiudicato si applica un coefficiente basato sulle rese di lavorazione in grani interi constatate al momento della presa in consegna

⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

all'intervento e indicato, per ciascuna partita, nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento.

Articolo 6

L'organismo d'intervento italiano adotta tutte le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ne informa senza indugio la Commissione.

Lo stesso organismo informa ogni settimana la Commissione dello svolgimento della gara in sede di comitato di gestione per i cereali.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 362/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1992

che deroga, per la campagna 1992/1993, al regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per la data limite di conclusione dei contratti preliminari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione⁽³⁾ ha previsto per i pomodori l'istituzione di un contratto preliminare, tra produttori e trasformatori, da concludere entro e non oltre il 16 febbraio; che, tenuto conto delle condizioni climatiche particolari manifestatesi nelle principali regioni produttrici della Comunità, è opportuno, per la campagna 1992/1993, posticipare di un mese e mezzo le date previste per la conclusione dei contratti preliminari tra produttori e trasformatori, nonché della loro trasmissione all'organismo nazionale competente;

considerando l'urgenza, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1558/91 e per la campagna 1992/1993, la data ultima prevista per la conclusione dei contratti preliminari è fissata al 31 marzo 1992 e la data limite prevista per la trasmissione all'organismo designato della copia del contratto preliminare è fissata al 10 aprile 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.

REGOLAMENTO (CEE) N. 363/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1992

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la sessantaduesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3560/91⁽⁴⁾, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 302/92⁽⁶⁾;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la sessantaduesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento

(CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sessantaduesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A,
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 265,50 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
 - la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 16 613 t; le quantità offerte sono ridotte del 90 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;
- b) per la categoria C,
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 265,00 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
 - non sono prese in considerazione le offerte superiori a 260,81 ecu in Irlanda;
 - la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 9 140 t; le quantità sono ridotte del 75 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 336 del 7. 12. 1991, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 32 dell'8. 2. 1992, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 364/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1991/1992 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1633/91 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di

alcuni paesi terzi e in provenienza da essi, si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1502/90⁽⁷⁾;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁹⁾, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

⁽⁹⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/90 ⁽²⁾, ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomen-

clatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91 ⁽⁵⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/48/CEE del Consiglio, de 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽⁶⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0401 10 10		17,83
0401 10 90		16,62
0401 20 11		24,45
0401 20 19		23,24
0401 20 91		29,71
0401 20 99		28,50
0401 30 11		75,74
0401 30 19		74,53
0401 30 31		145,24
0401 30 39		144,03
0401 30 91		243,21
0401 30 99		242,00
0402 10 11	(*)	126,87
0402 10 19	(*)	119,62
0402 10 91	(*)(*)	1,1962/kg + 30,26
0402 10 99	(*)(*)	1,1962/kg + 23,01
0402 21 11	(*)	174,66
0402 21 17	(*)	167,41
0402 21 19	(*)	167,41
0402 21 91	(*)	211,13
0402 21 99	(*)	203,88
0402 29 11	(*)(*)(*)	1,6741/kg + 30,26
0402 29 15	(*)(*)	1,6741/kg + 30,26
0402 29 19	(*)(*)	1,6741/kg + 23,01
0402 29 91	(*)(*)	2,0388/kg + 30,26
0402 29 99	(*)(*)	2,0388/kg + 23,01
0402 91 11	(*)	30,28
0402 91 19	(*)	30,28
0402 91 31	(*)	37,85
0402 91 39	(*)	37,85
0402 91 51	(*)	145,24
0402 91 59	(*)	144,03
0402 91 91	(*)	243,21
0402 91 99	(*)	242,00
0402 99 11	(*)	49,85
0402 99 19	(*)	49,85
0402 99 31	(*)(*)	1,4161/kg + 26,64
0402 99 39	(*)(*)	1,4161/kg + 25,43
0402 99 91	(*)(*)	2,3958/kg + 26,64
0402 99 99	(*)(*)	2,3958/kg + 25,43
0403 10 02		126,87
0403 10 04		174,66

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0403 10 06		211,13
0403 10 12	(¹)	1,1962/kg + 30,26
0403 10 14	(¹)	1,6741/kg + 30,26
0403 10 16	(¹)	2,0388/kg + 30,26
0403 10 22		26,86
0403 10 24		32,12
0403 10 26		78,15
0403 10 32	(¹)	0,2082/kg + 29,05
0403 10 34	(¹)	0,2608/kg + 29,05
0403 10 36	(¹)	0,7211/kg + 29,05
0403 90 11		126,87
0403 90 13		174,66
0403 90 19		211,13
0403 90 31	(¹)	1,1962/kg + 30,26
0403 90 33	(¹)	1,6741/kg + 30,26
0403 90 39	(¹)	2,0388/kg + 30,26
0403 90 51		26,86
0403 90 53		32,12
0403 90 59		78,15
0403 90 61	(¹)	0,2082/kg + 29,05
0403 90 63	(¹)	0,2608/kg + 29,05
0403 90 69	(¹)	0,7211/kg + 29,05
0404 10 11 * 11		23,91
0404 10 11 * 14		174,66
0404 10 11 * 17		211,13
0404 10 11 * 21		126,87
0404 10 11 * 24		174,66
0404 10 11 * 27		211,13
0404 10 19 * 11	(¹)	0,2391/kg + 23,01
0404 10 19 * 14	(¹)	1,6741/kg + 30,26
0404 10 19 * 17	(¹)	2,0388/kg + 30,26
0404 10 19 * 21	(¹)	1,1962/kg + 30,26
0404 10 19 * 24	(¹)	1,6741/kg + 30,26
0404 10 19 * 27	(¹)	2,0388/kg + 30,26
0404 10 91 * 11	(²)	0,2391/kg
0404 10 91 * 14	(²)	1,6741/kg + 6,04
0404 10 91 * 17	(²)	2,0388/kg + 6,04
0404 10 91 * 21	(²)	1,1962/kg + 6,04
0404 10 91 * 24	(²)	1,6741/kg + 6,04
0404 10 91 * 27	(²)	2,0388/kg + 6,04
0404 10 99 * 11	(²)	0,2391/kg + 23,01
0404 10 99 * 14	(²)	1,6741/kg + 29,05
0404 10 99 * 17	(²)	2,0388/kg + 29,05
0404 10 99 * 21	(²)	1,1962/kg + 29,05
0404 10 99 * 24	(²)	1,6741/kg + 29,05
0404 10 99 * 27	(²)	2,0388/kg + 29,05
0404 90 11		126,87
0404 90 13		174,66
0404 90 19		211,13
0404 90 31		126,87
0404 90 33		174,66
0404 90 39		211,13
0404 90 51	(¹)	1,1962/kg + 30,26
0404 90 53	(¹) (²)	1,6741/kg + 30,26
0404 90 59	(¹)	2,0388/kg + 30,26
0404 90 91	(¹)	1,1962/kg + 30,26
0404 90 93	(¹) (²)	1,6741/kg + 30,26
0404 90 99	(¹)	2,0388/kg + 30,26

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0405 00 10		250,76
0405 00 90		305,93
0406 10 20	(*)	244,79
0406 10 80	(*)	296,37
0406 20 10	(*)(*)	400,63
0406 20 90	(*)	400,63
0406 30 10	(*)(*)	192,06
0406 30 31	(*)(*)	184,35
0406 30 39	(*)(*)	192,06
0406 30 90	(*)(*)	288,78
0406 40 00	(*)(*)	148,14
0406 90 11	(*)(*)	225,91
0406 90 13	(*)(*)	173,37
0406 90 15	(*)(*)	173,37
0406 90 17	(*)(*)	173,37
0406 90 19	(*)(*)	400,63
0406 90 21	(*)(*)	225,91
0406 90 23	(*)(*)	199,65
0406 90 25	(*)(*)	199,65
0406 90 27	(*)(*)	199,65
0406 90 29	(*)(*)	199,65
0406 90 31	(*)(*)	199,65
0406 90 33	(*)	199,65
0406 90 35	(*)(*)	199,65
0406 90 37	(*)(*)	199,65
0406 90 39	(*)(*)	199,65
0406 90 50	(*)(*)	199,65
0406 90 61	(*)	400,63
0406 90 63	(*)	400,63
0406 90 69	(*)	400,63
0406 90 73	(*)	199,65
0406 90 75	(*)	199,65
0406 90 77	(*)	199,65
0406 90 79	(*)	199,65
0406 90 81	(*)	199,65
0406 90 85	(*)	199,65
0406 90 89	(*)(*)	199,65
0406 90 93	(*)	244,79
0406 90 99	(*)	296,37
1702 10 10		24,98
1702 10 90		24,98
2106 90 51		24,98
2309 10 15		92,14
2309 10 19		119,65
2309 10 39		112,24
2309 10 59		92,91
2309 10 70		119,65
2309 90 35		92,14
2309 90 39		119,65
2309 90 49		112,24
2309 90 59		92,91
2309 90 70		119,65

-
- (¹) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto e
 - b) dell'altro importo indicato.
- (²) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
 - b) dell'altro importo indicato.
- (³) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
- (⁴) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.
- (⁵) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 365/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1992

che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre del 1992, recante deroga, per questo trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80, nonché abrogazione del regolamento (CEE) n. 3702/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, un bilancio preventivo di 198 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità di gestione del regime speciale sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87⁽⁴⁾, e dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁶⁾;

considerando la necessità di tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, dove può essere valutato, per il primo trimestre del 1992, a 42 120 capi e a 6 435 capi rispettivamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3300/91 del Consiglio⁽⁷⁾ ha sospeso le concessioni commerciali concesse in virtù dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia; che occorre escludere quindi tale paese dal beneficio del presente regime, fatta salva l'adozione di una nuova regolamentazione alla luce delle decisioni adottate dal Consiglio il 2 dicembre 1991 e il 3 febbraio 1992 a favore delle repubbliche che si adoperano per ristabilire la pace in Jugoslavia;

considerando che i risultati dei negoziati fra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca su un accordo

di associazione rendono opportuno concedere fin d'ora a questo paese il beneficio del presente regime;

considerando che il fabbisogno di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel primo trimestre del 1992, un'aliquota di riduzione del prelievo più elevata per gli animali aventi un peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica federativa ceca e slovacca;

considerando che è opportuno ripartire i quantitativi disponibili fra gli operatori tradizionali di tale contingente e gli altri richiedenti interessati;

considerando che, per semplificare la procedura di attribuzione dei quantitativi disponibili, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80; che, per quanto riguarda gli operatori tradizionali, è opportuno attribuire direttamente i quantitativi disponibili proporzionalmente ai quantitativi importati negli ultimi tre anni; che, per quanto riguarda gli altri richiedenti, è opportuno attribuire i quantitativi disponibili in proporzione ai quantitativi richiesti;

considerando che, per quanto riguarda gli altri richiedenti, è necessario limitare il quantitativo massimo che può essere oggetto di ciascuna domanda di titolo d'importazione per consentire una più equa ripartizione dei quantitativi disponibili; che, per motivi economici è necessario rispettare un quantitativo minimo per queste domande;

considerando che il bilancio estimativo è stato deciso solo alla fine di gennaio 1992 per tutto il 1992 ed è quindi necessario prevedere una deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 relativamente ai termini di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli d'importazione nel quadro di questo regime speciale;

considerando che per assicurare importazioni regolari è opportuno prorogare la validità dei titoli di cui all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che per l'attuazione del regime speciale all'importazione è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3702/91 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽⁸⁾ GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 37.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 315 del 15. 11. 1991, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1992, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 52 335 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, suddivisi in :

- a) 6 805 aventi peso vivo, per capo, inferiore o pari a 300 kg e soggetti ad una riduzione del prelievo del 65 % ;
- b) 45 530 aventi peso vivo, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica federativa ceca e slovacca e soggetti ad una riduzione del prelievo del 75 %.

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 si riferiscono al prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. I quantitativi menzionati nel paragrafo 1 sono ripartiti come segue :

	<i>Italia</i>	<i>Grecia</i>	<i>Altri Stati membri</i>
a) 6 805 capi	5 480	835	490
b) 45 530 capi	36 640	5 600	3 290

4. La domanda di titolo e il titolo medesimo hanno ad oggetto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80 :

- o giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg,
- oppure giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg,

originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica federativa ceca e slovacca.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 7 e 8, una delle seguenti diciture :

- Hungria y/o Polonia y/o República Federativa Checa y Eslovaca
- Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik
- Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische und Slowakische Föderative Republik
- Ουγγαρία ή/και Πολωνία, ή/και Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
- Hungary and/or Poland and/or Czech and Slovak Federal Republic
- Hongrie et/ou Pologne et/ou République fédérative tchèue et slovaque
- Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica federativa ceca e slovacca
- Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republik
- Hungria e/ou Polónia e/ou República Federativa Checa e Eslovaca.

Il titolo obbliga ad importare dai paesi indicati.

5. Nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso di cui al paragrafo 4, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

6. Nell'ambito dei quantitativi riservati all'Italia e alla Grecia per ciascuna categoria, e in deroga all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80,

a) il 90 % dei quantitativi può essere assegnato direttamente ai richiedenti che forniscono la prova di aver importato nel corso degli ultimi tre anni civili animali soggetti al regime di cui trattasi. La ripartizione è effettuata proporzionalmente alle importazioni effettuate nei tre anni considerati ;

b) il 10 % può essere assegnato agli altri richiedenti.

7. La prova di cui al paragrafo 6 è fornita mediante il documento doganale di immissione in libera pratica.

8. I titoli d'importazione sono rilasciati soltanto per quantitativi pari o superiori a 10 capi.

Articolo 2

1. Per quanto concerne i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettera b) e i quantitativi assegnati agli Stati membri diversi dall'Italia e dalla Grecia, la domanda di titolo d'importazione ;

— deve riferirsi a un quantitativo pari o superiore a 50 capi e

— non può riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile, salvo il caso in cui tale 10 % porti ad una cifra inferiore a 50 capi ; in tal caso la cifra massima ammonta a 50 capi.

2. Ove superi il quantitativo previsto dal presente regolamento, la domanda di titolo d'importazione viene presa in considerazione solo entro i limiti di tale quantitativo.

3. La ripartizione è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti. Nel caso in cui, dati i quantitativi richiesti, la riduzione proporzionale determini quantitativi inferiori a 10 capi per titolo, gli Stati membri assegnano mediante estrazione a sorte titoli per 10 capi.

Articolo 3

Per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (1), per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo di importazione viene percepito l'intero prelievo.

(1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate un'unica domanda.

Articolo 5

Per il primo trimestre del 1992, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 e relativamente al regime di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento :

- a) le domande possono essere presentate esclusivamente dal 17 al 21 febbraio 1992 ;
- b) le comunicazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) sono effettuate entro il 2 marzo 1992 ;
- c) il rilascio dei titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) dello stesso regolamento si effettua il 12 marzo 1992.

Articolo 6

In deroga all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la durata di validità dei titoli rilasciati in base

al presente regolamento è di quattro mesi a partire dalla data del loro rilascio effettivo.

Articolo 7

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore informa le competenti autorità che hanno rilasciato i titoli d'importazione del numero e dell'origine dei capi importati. Queste autorità trasmettono alla Commissione, all'inizio di ogni mese, le suddette informazioni.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 3702/91 della Commissione è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 366/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata per ciascuno di tali prodotti è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1718/91 del Consiglio⁽³⁾, del 13 giugno 1991, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo;considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;considerando che il prezzo cif dello zucchero greggio e dello zucchero bianco viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾;considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo dello zucchero greggio è stata determinata dal regolamento (CEE) n. 431/68; che quella dello zucchero bianco è stata definita dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio⁽⁶⁾;

considerando che, nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i corsi quotati alle borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando tuttavia che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio⁽⁷⁾, la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che tra i prezzi o le offerte di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce alla rinfusa cif Rotterdam devono essere adeguati; che in sede di adeguamento deve essere tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro; che se il prezzo o l'offerta è inteso per merci in sacchi, esso viene ridotto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 784/68, di 0,73 ECU / 100 kg;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che, per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 784/68;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 784/68, per lo zucchero di fattura o condizionamento particolari, può essere stabilito un prezzo cif speciale qualora il prezzo d'offerta adeguato di tale zucchero sia inferiore al prezzo cif dello zucchero stabilito conformemente alle disposizioni di cui sopra;

considerando che un prezzo cif, a titolo eccezionale, può essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,24 ECU/100 kg;

considerando che, secondo l'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 febbraio 1992;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per lo zucchero greggio devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽³⁾
1701 11 10	41,19 ⁽¹⁾
1701 11 90	41,19 ⁽¹⁾
1701 12 10	41,19 ⁽¹⁾
1701 12 90	41,19 ⁽¹⁾
1701 91 00	46,19
1701 99 10	46,19
1701 99 90	46,19 ⁽²⁾

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 367/92 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 1992
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
 visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
 visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
 visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3696/91 ⁽⁴⁾,
 visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
 visto il parere del comitato monetario,
 considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato

fissato dal regolamento (CEE) n. 307/92 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3198/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁸⁾ sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 32 dell'1. 2. 1992, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	17,814	18,076	18,243	18,441	16,871
— Portogallo	26,894	27,156	27,323	27,521	25,951
— altri Stati membri	17,814	18,076	18,243	18,441	16,871
2. Aiuti finali					
Semi raccolti e trasformati in :					
— R. f. di Germania (DM)	41,94	42,55	42,95	43,41	39,72
— Paesi Bassi (Fl)	47,25	47,95	48,39	48,92	44,75
— UEBL (FB/Flux)	864,98	877,70	885,81	895,43	819,19
— Francia (FF)	140,65	142,72	144,04	145,60	133,21
— Danimarca (Dkr)	159,97	162,32	163,82	165,60	151,50
— Irlanda (£ Irl)	15,655	15,885	16,032	16,206	14,826
— Regno Unito (£)	13,897	14,106	14,237	14,394	13,114
— Italia (Lit)	31 378	31 840	32 134	32 483	29 717
— Grecia (Dra)	4 242,40	4 288,19	4 288,76	4 302,01	3 866,86
— Spagna (Pta)	2 731,50	2 770,95	2 796,38	2 824,61	2 592,70
— Portogallo (Esc)	5 687,74	5 742,29	5 768,38	5 801,80	5 481,46

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	19,064	19,326	19,493	19,691	18,121
— Portogallo	28,144	28,406	28,573	28,771	27,201
— altri Stati membri	19,064	19,326	19,493	19,691	18,121
2. Aiuti finali :					
Semi raccolti e trasformati in :					
— R. f. di Germania (DM)	44,88	45,50	45,89	46,36	42,66
— Paesi Bassi (Fl)	50,57	51,26	51,71	52,23	48,07
— UEBL (FB/Flux)	925,68	938,40	946,51	956,12	879,89
— Francia (FF)	150,52	152,59	153,91	155,47	143,08
— Danimarca (Dkr)	171,19	173,55	175,04	176,82	162,72
— Irlanda (£ Irl)	16,753	16,983	17,130	17,304	15,924
— Regno Unito (£)	14,892	15,100	15,232	15,388	14,109
— Italia (Lit)	33 580	34 042	34 336	34 685	31 919
— Grecia (Dra)	4 557,55	4 603,34	4 603,91	4 617,16	4 182,01
— Spagna (Pta)	2 920,04	2 959,49	2 984,92	3 013,14	2 781,23
— Portogallo (Esc)	5 948,58	6 003,13	6 029,22	6 062,65	5 742,31

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	30,579	31,866	32,606	32,638	31,638
— Portogallo	37,623	38,596	39,336	39,368	38,368
— altri Stati membri	19,193	20,166	20,906	20,938	19,938
2. Aiuti finali					
Semi raccolti e trasformati in :					
— R. f. di Germania (DM)	45,18	47,47	49,22	49,29	46,94
— Paesi Bassi (Fl)	50,91	53,49	55,45	55,54	52,89
— UEBL (FB/Flux)	931,94	979,19	1 015,12	1 016,67	968,12
— Francia (FF)	151,54	159,22	165,07	165,32	157,42
— Danimarca (Dkr)	172,35	181,09	187,73	188,02	179,04
— Irlanda (£ Irl)	16,866	17,721	18,372	18,400	17,521
— Regno Unito (£)	14,953	15,741	16,338	16,359	15,543
— Italia (Lit)	33 808	35 521	36 825	36 881	35 120
— Grecia (Dra)	4 552,54	4 787,49	4 940,27	4 904,08	4 626,91
— Portogallo (Esc)	7 931,79	8 130,72	8 273,46	8 273,44	8 069,40
— Spagna (Pta)	4 705,98	4 850,52	4 960,66	4 964,59	4 816,88

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
DM	2,042030	2,040780	2,039600	2,038510	2,038510
Fl	2,298990	2,297770	2,296580	2,295490	2,295490
FB/Flux	42,041400	42,019100	41,990500	41,965000	41,965000
FF	6,961480	6,959740	6,958300	6,957070	6,957070
Dkr	7,917610	7,915230	7,914420	7,911800	7,911800
£Irl	0,766617	0,766087	0,765050	0,764320	0,764320
£	0,711935	0,711981	0,712013	0,712021	0,712021
Lit	1 537,31	1 539,39	1 541,37	1 543,33	1 543,33
Dra	236,23400	238,82100	241,53700	243,94800	243,94800
Esc	176,04700	176,82300	177,54200	178,08200	178,08200
Pta	128,64300	128,88800	129,14900	129,39600	129,39600

REGOLAMENTO (CEE) N. 368/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1992

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3685/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1991/1992 dal regolamento (CEE) n. 1625/91 del Consiglio ⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazionimensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1626/91 del Consiglio ⁽⁸⁾;considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1991/1992 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2607/91 della Commissione ⁽⁹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹¹⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i pannelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio ⁽¹²⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽¹⁴⁾;
- per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 40.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 11.⁽⁸⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 13.⁽⁹⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 55.⁽¹⁰⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹¹⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽¹²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.⁽¹³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽¹⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1899/91 della Commissione⁽¹⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento

(CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 29.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	8,106	8,264	8,422	8,422	8,422	—	—
— in Portogallo	8,114	8,272	8,430	8,430	8,430	—	—
— in un altro Stato membro	8,178	8,336	8,494	8,494	8,494	—	—
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	8,178	8,336	8,494	8,494	8,494	—	—
— in Portogallo	8,114	8,272	8,430	8,430	8,430	—	—
— in un altro Stato membro	8,178	8,336	8,494	8,494	8,494	—	—

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	9,740	10,207	10,457	10,581	10,581	—	—
— in Portogallo	9,780	10,245	10,495	10,618	10,618	—	—
— in un altro Stato membro	9,780	10,245	10,495	10,618	10,618	—	—
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	9,740	10,207	10,457	10,581	10,581	—	—
— in Portogallo	9,780	10,245	10,495	10,618	10,618	—	—
— in un altro Stato membro	9,780	10,245	10,495	10,618	10,618	—	—
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	11,814	12,227	12,351	12,517	12,517	—	—
— in Portogallo	11,868	12,278	12,401	12,566	12,566	—	—
— in un altro Stato membro	11,868	12,278	12,401	12,566	12,566	—	—
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	11,814	12,227	12,351	12,517	12,517	—	—
— in Portogallo	11,868	12,278	12,401	12,566	12,566	—	—
— in un altro Stato membro	11,868	12,278	12,401	12,566	12,566	—	—

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Italia (Lit)	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4032	7,84195	2,05586	235,957	128,883	6,89509	0,767417	1 538,24	2,31643	176,988	0,711900

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 1992

che modifica la decisione 90/218/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST)

(92/98/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il Consiglio, con la decisione 90/218/CEE ⁽³⁾, ha invitato gli Stati membri a vietare nel loro territorio, fino al 31 dicembre 1991, la somministrazione tramite qualsiasi mezzo di somatotropina bovina alle vacche da latte, non essendo ancora sufficientemente chiariti gli effetti di tale prodotto e le conseguenze della sua somministrazione;

considerando che il periodo accordato per lo studio di tali effetti e conseguenze si è rivelato troppo breve; che le ricerche avviate hanno dato soltanto risultati parziali; che non si è ancora pervenuti a risultati sufficientemente rappresentativi, in particolare sul piano della salute e del benessere degli animali; che occorre pertanto proseguire gli studi e intensificarli per ottenere informazioni supplementari;

considerando che occorre studiare la possibilità che i principali paesi interessati alla produzione, esportazione, importazione di prodotti lattiero-caseari stabiliscono una linea d'azione comune; che è infine opportuno approfondire sotto determinati aspetti il problema della coerenza delle politiche comunitarie;

considerando che, per non anticipare i risultati di tali studi, è necessario prorogare il divieto d'immissione sul

mercato e di somministrazione della somatotropina bovina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/218/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché l'immissione sul mercato della somatotropina bovina e la sua somministrazione alle vacche da latte tramite qualsiasi mezzo non siano autorizzate nel loro territorio fino al 31 dicembre 1993. »

2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

Anteriormente al 1° luglio 1993, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione, corredata di proposte quanto al regime da applicare in futuro. Il Consiglio delibera su tali proposte entro il 31 dicembre 1993. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 24 del 31. 1. 1992, pag. 9.

⁽²⁾ Parere reso il 17 gennaio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 91/61/CEE (GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 39).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1992

che modifica la decisione 86/473/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità

(92/99/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'elenco degli stabilimenti dell'Uruguay dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità è stato stabilito inizialmente con decisione 86/473/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione del 91/608/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che da una nuova ispezione sul posto effettuata dalla Commissione è emerso che in uno stabilimento per la lavorazione di prodotti a base di carne il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 86/473/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69.

⁽³⁾ GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 17.

*ALLEGATO***ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI
DI PRODOTTI A BASE DI CARNI SONO AUTORIZZATE**

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
2	Colonia	Tararias, Colonia
8	Canelones	Canelones, Canelones
30	Incur	Fray Bentos, Río Negro
35	Brincofor	Pando, Canelones
92	Kumis	Montevideo

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1992

che modifica la decisione 87/131/CEE relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(92/100/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che con la decisione 87/131/CEE ⁽³⁾, modificata dalla decisione 87/395/CEE ⁽⁴⁾, la Commissione ha autorizzato un metodo di classificazione delle carcasse di suino nei Paesi Bassi;

considerando che il governo dei Paesi Bassi ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'applicazione di una nuova formula per il calcolo del tenore di carne magra delle carcasse nel quadro del metodo di classificazione previsto per la decisione 87/131/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 della decisione 87/131/CEE è sostituito dal testo seguente:

* 3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = p \hat{Y}_{\text{femmine}} + (1-p) \hat{Y}_{\text{maschi castrati}} (\%)$$

dove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

\hat{Y}_{femmine} = 61,38 - 0,74 X_1 + 0,13 X_2 (%),

$\hat{Y}_{\text{maschi castrati}}$ = 59,35 - 0,67 X_1 + 0,13 X_2 (%),

dove:

X_1 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla fenditura della carcassa al livello tra la terzultima e la quartultima costola,

X_2 = spessore in millimetri del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di X_1 ,

$$p = 1 / [1 + \exp(-\eta)],$$

dove:

$$\eta = - 3,277 - 0,4580 X_1 + 0,3038 X_2 \\ + 0,007777 (X_1)^2 - 0,001792 (X_2)^2 \\ - 0,002557 X_1 \cdot X_2$$

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg. *

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 51 del 20. 2. 1987, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 43.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1992

che stabilisce il periodo dell'anno durante il quale la Spagna può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina

(92/101/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE, uno Stato membro può spedire equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta solamente durante certi periodi dell'anno, in funzione dell'attività degli insetti vettori;

considerando che gli studi scientifici realizzati dalle autorità spagnole sulla distribuzione geografica e la densità della popolazione degli insetti vettori dimostrano che, a causa dell'attività di questi vettori, è da considerarsi rischioso il periodo dell'anno compreso tra il 1° luglio ed il 30 novembre;

considerando che è pertanto possibile, tenendo conto delle esigenze legate alla durata della quarantena, stabilire il periodo dell'anno durante il quale la Spagna può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta;

considerando che, per la spedizione di alcuni equidi, la Spagna deve rispettare tutte le disposizioni previste dalla

direttiva 90/426/CEE, in particolare quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna può spedire animali domestici della specie equina provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1992

recante approvazione del piano relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(92/102/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/495/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della suddetta decisione, gli Stati membri devono presentare un piano per determinare il tasso d'infezione in materia di necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e di setticemia emorragica virale (VHS) sul loro territorio;

considerando che, con lettera in data 14 giugno 1991, la Francia ha notificato alla Commissione il proprio piano;

considerando che, previo esame, detto piano si è rivelato conforme alla decisione 90/495/CEE, in particolare all'articolo 3;

considerando che, conseguentemente, sussistono le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità previste all'articolo 7 della decisione 90/495/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano, presentato dalla Francia, inteso a determinare il tasso d'infezione in materia di IHN e VHS sul suo territorio.

Articolo 2

A decorrere dal 1° febbraio 1992, la Francia applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per dare esecuzione al piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità al piano presentato dalla Francia è fissata al 50 % delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della decisione 90/495/CEE.

Articolo 4

La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa su presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 37.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1992

recante terza modifica della decisione 80/775/CEE, che fissa le modalità del controllo cui è subordinata la qualifica « ufficialmente indenne da brucellosi » degli allevamenti bovini in alcune regioni della Repubblica federale di Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(92/103/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/425/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 13,considerando che la decisione 80/775/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 90/29/CEE⁽⁴⁾, ha già fissato le modalità del controllo cui è subordinata la qualifica « ufficialmente indenne da brucellosi » degli allevamenti bovini in alcune regioni della Repubblica federale di Germania;

considerando che, a seguito della riunificazione, anche altre zone della Repubblica federale di Germania rispondono attualmente alle condizioni prescritte per poter ridurre la frequenza dei controlli e alzare l'età alla quale gli animali vengono controllati al fine di conservare agli allevamenti bovini in causa la qualifica « ufficialmente indenni da brucellosi »;

considerando che, per il mantenimento di tale qualifica, è opportuno stabilire misure di controllo, atte a garantire che la qualifica è giustificata e conforme alla particolare situazione sanitaria degli allevamenti bovini in talune regioni della Repubblica federale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 80/775/CEE, dopo il termine « Brema » vengono aggiunti i termini « Berlino, Brandeburgo, Mecklemburgo — Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia » ed il termine « Berlino (ovest) » viene soppresso.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 224 del 27. 8. 1980, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 34.